



Comune di Cinisello Balsamo
Area Servizi al Territorio
Settore Ambiente, Ecologia,
Risorse energetiche e attività produttive

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
ANNI 2013 - 2016**

CAPITOLATO D'ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dirigente di Settore:

Dott.ssa Marina Lucchini

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Marina Lucchini

A cura di:

Francesco Donofrio

Sonia Scansani

Rossella Valletti

CAPO 1. CARATTERI DELL'APPALTO	1
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2. Parti contrattuali	1
Art. 3. Durata dell'appalto.....	2
Art. 4. Categoria prevalente e subappaltabile.....	2
Art. 5. Subappalto e sub contratti.....	2
Art. 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	4
Art. 7. Accertamento delle prestazioni	5
CAPO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	6
Art. 8. Norme regolatrici dell'appalto	6
Art. 9. Condizioni d'appalto.....	6
Art. 10. Interpretazione del contratto.....	6
CAPO 3. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
Art. 11. Osservanza di leggi e regolamenti.....	8
Art. 12. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	9
Art. 13. Assicurazione a carico dell'impresa	10
Art. 14. Personale	11
Art. 15. Attrezzature, mezzi e materiali impiegati	12
Art. 16. Domicilio dell'appaltatore	12
Art. 17. Ordini della stazione appaltante	13
Art. 18. Collaborazione	13
Art. 19. Mantenimento dello stato dei luoghi.....	13
Art. 20. Custodia dell'area di intervento	14
CAPO 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	15
Art. 21. Norme di sicurezza generali.....	15

Art. 22.	Sicurezza sul luogo di lavoro	15
Art. 23.	Piano di sicurezza	15
CAPO 5.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18
Art. 24.	Indicazioni generali	18
Art. 25.	Taglio dei tappeti erbosi	18
Art. 26.	Taglio erba su banchine stradali	19
Art. 27.	Scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli.....	20
Art. 28.	Spollonatura al piede di esemplari arborei.....	20
Art. 29.	Taglio ambrosia	20
Art. 30.	Potatura siepi.....	20
Art. 31.	Irrigazioni con autobotte.....	21
Art. 32.	Variazioni delle opere progettate.....	21
Art. 33.	Varianti per errori od omissioni progettuali	22
CAPO 6.	ALTRE LAVORAZIONI SU RICHIESTA	24
Art. 34.	Interventi di emergenza	24
Art. 35.	Irrigazioni	24
Art. 36.	Ripristino conche e rinalzo	24
Art. 37.	Falciature aggiuntive	25
Art. 38.	Diserbo dei vialetti e sarchiature	25
Art. 39.	Concimazioni.....	25
Art. 40.	Ammendanti, correttivi e pacciamatura	26
Art. 41.	Fitofarmaci.....	26
Art. 42.	Difesa dalla vegetazione infestante.....	27
Art. 43.	Ripristino della verticalità delle piante	27
Art. 44.	Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere	27
Art. 45.	Taglio siepi.....	28

Art. 46.	Tornelli delle piante	29
Art. 47.	Rifinitura dei bordi delle aiuole	29
Art. 48.	Formazione di nuovi tappeti erbosi.....	29
Art. 49.	Rizollatura e risemina dei manti erbosi	31
Art. 50.	Diserbo tappeti erbosi e aiuole ornamentali	31
Art. 51.	Diserbi marciapiedi, cordonature e pavimentazioni in genere	31
Art. 52.	Potatura piante.....	32
Art. 53.	Interventi sugli impianti di irrigazione	32
Art. 54.	Lavorazione del suolo.....	32
Art. 55.	Alberi, arbusti e cespugli.....	33
Art. 56.	Piante tappezzanti, erbacee, piante rampicanti, sarmentose e ricadenti..	34
Art. 57.	Protezione delle piante messe a dimora	34
Art. 58.	Pulizia delle fontane	35
CAPO 7.	TERMINI D'ESECUZIONE	36
Art. 59.	Consegna e inizio dei lavori.....	36
Art. 60.	Programma di esecuzione dei lavori	37
Art. 61.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	38
Art. 62.	Sospensioni e proroghe	38
Art. 63.	Ultimazione delle prestazioni	39
Art. 64.	Verifica di conformità.....	40
CAPO 8.	CONTROVERSIE E PENALITA'	41
Art. 65.	Controversie.....	41
Art. 66.	Penali e procedimento sanzionatorio	41
Art. 67.	Esecuzione d'ufficio.....	44
Art. 68.	Recesso	44
Art. 69.	Risoluzione del contratto	45

Art. 70.	Fallimento dell'appaltatore	46
Art. 71.	Validità della graduatoria	47
CAPO 9.	ASPETTI ECONOMICI	48
Art. 72.	Ammontare dell'appalto	48
Art. 73.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	48
Art. 74.	Liquidazione dei lavori a misura	48
Art. 75.	Anticipazione	48
Art. 76.	Pagamenti in acconto	49
Art. 77.	Ritardi nel pagamento	49
Art. 78.	Revisione prezzi	50
Art. 79.	Cauzione provvisoria	50
Art. 80.	Cauzione definitiva	50
Art. 81.	Spese contrattuali, imposte, tasse	51
CAPO 10.	DISPOSIZIONI FINALI	52
Art. 82.	Norme di riferimento	52
Art. 83.	Trattamento dei dati	52
Art. 84.	Conclusioni	52
CAPO 11.	ALLEGATI	53

Capo 1. CARATTERI DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le prestazioni occorrenti per la manutenzione del verde per il triennio primavera 2013 - primavera 2016 del patrimonio a verde cittadino, nello specifico:

- taglio dei tappeti erbosi
- taglio erba su banchine stradali
- scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli
- spollonatura al piede di esemplari arborei
- taglio ambrosia
- potatura siepi
- irrigazioni con autobotte
- interventi di emergenza sul patrimonio a verde

Art. 2. Parti contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale d'appalto o semplicemente Capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'appaltante Comune di Cinisello Balsamo (o Amministrazione Comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, appaltante o stazione appaltante, e il soggetto aggiudicatario come appaltatore o aggiudicataria. I dati relativi all'appaltante sono:

Comune di Cinisello Balsamo

Sede amministrativa: Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel. 02/660231 - Fax 02/66011464

Codice fiscale 01971350150 - partita IVA 00727780967

Sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

E-mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente appalto è il Settore ambiente, ecologia, risorse energetiche e attività produttive (nel prosieguo indicato anche e solo come Settore Ambiente) con sede in Cinisello Balsamo (Mi) via Umberto Giordano 3.

Art. 3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla data della firma del contratto.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto:

- delle ferie contrattuali;
- del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori;
- del tempo per l'impianto e la rimozione del cantiere;
- dell'esecuzione delle opere in lotti come previsto dal programma dei lavori;
- dall'uso di particolari attrezzature rumorose etc., solo nelle ore o in zone ove non si rechi disturbo alle attività dello stabile o vicinali. (In tal senso il Direttore lavori provvederà a emettere ordine di servizio);

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 4. Categoria prevalente e subappaltabile

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 107 del regolamento del codice dei contratti (DPR n. 207 del 05/10/2010), i lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alla categoria OS24. La categoria non scorporabile ma subappaltabile nei termini di legge è la OS24.

Art. 5. Subappalto e sub contratti

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- che l'affidamento del subappalto e del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, sia qualificato per le categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ai sensi vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese regolamentata dal D.P.R. del 25 gennaio 2000 n. 34;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, l'appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori:

- dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei lori confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che l'appaltatore ha corrisposto al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore deve allegare alla copia autenticata del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente punto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

In caso riscontrata e sistematica violazione delle disposizioni che regolano il subappalto, l'appaltante segnala l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale appalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale, l'appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'appaltatore, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso delle aree dopo il riappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il coordinatore per l'esecuzione di cui al D. Lgs. 81/08 provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

Art. 7. Accertamento delle prestazioni

Il Settore Ambiente potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle prestazioni compiute; qualora l'appaltatore non si presti a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione; in tale evenienza l'appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti e all'emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'appaltatore é comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla stazione appaltante di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla stazione appaltante o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

Capo 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 8. Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dell'appalto in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione degli appalti pubblici e in particolare a:

- D. Lgs. 163/2006;
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
- D. Lgs. 81/2008;

e più in generale alla normativa che regola i contratti pubblici.

Art. 9. Condizioni d'appalto

Nell'accettare i lavori oggetto del presente appalto l'appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, di avere visitato la località interessata dall'appalto e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fluire di discariche private site a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni occorrenti.

Art. 10. Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il presente appalto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato concepito e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; negli altri casi vale quanto descritto. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato d'onere, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Capo 3. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11. Osservanza di leggi e regolamenti

Per la prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per il personale dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La contraente si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la contraente anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della contraente stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. In caso di violazione degli obblighi suddetti il comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata prima dell'emissione di ogni fattura. Il Funzionario Comunale Responsabile ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. deve essere consegnato all'Amministrazione non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe alla contraente mandataria o designata quale capogruppo.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione

appaltante comunicherà alla contraente, ed eventualmente anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti. Il pagamento alla contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la contraente non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni. La contraente è tenuta all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di imprese e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti in materia di appalti di lavori pubblici, agli altri indicati nel presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito enunciati.

L'appaltatore si occuperà della fedele esecuzione dei servizi e degli ordini impartiti per quanto di competenza dalla stazione appaltante in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le prestazioni eseguite risultino a perfetta regola d'arte, richiedendo alla stazione appaltante tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi all'esecuzione dei servizi appaltati, con tutti i più moderni e perfezionati mezzi e attrezzature.

L'appaltatore curerà l'assunzione in proprio del personale, ritenendo sollevata la stazione appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.

I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti presenti nell'area oggetto delle prestazioni devono essere ripristinati a carico dell'appaltatore stesso.

E' onere dell'Impresa la pulizia dell'area di intervento e delle vie di transito e di accesso alla stessa, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle prestazioni eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. L'appaltatore dovrà adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni a carico dell'appaltatore resta sollevata la stazione appaltante e il proprio personale.

L'appaltatore è altresì obbligato alla tenuta di idonea documentazione dalla quale la stazione appaltante possa verificare le prestazioni eseguite.

Art. 13. Assicurazione a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle lavorazioni sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale di Euro 2.582.284,49 per danni a persone e Euro 1.549.370,70 per danni a cose e animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso alle aree di intervento. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e ogni altra opera presente nell'area di intervento. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo

dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Tutte le attrezzature, il personale, i mezzi, i prodotti e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente Capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata del contratto.

Art. 14. Personale

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme previdenziali e contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. La ditta dovrà costantemente verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato lavoro sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (mezzi, attrezzature, materiali ...).

La ditta dovrà indicare un **Responsabile Operativo** di fiducia in possesso dei requisiti qualificanti la professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche, al quale è affidata la responsabilità, la direzione e il coordinamento delle attività previste dal Servizio; il Responsabile sarà l'unico referente con compiti di coordinamento del personale assegnato all'esecuzione del servizio nella sua globalità e di contatto tra l'aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale. Tale responsabile, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà essere munito di indirizzo e-mail e di telefono cellulare per essere rintracciabile in caso di emergenze, durante i normali orari di servizio e al di fuori di essi, comprese le festività, nonché essere immediatamente sostituito da personale parimenti qualificato in caso di assenza per ferie o malattia.

Art. 15. Attrezzature, mezzi e materiali impiegati

La ditta dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto per mezzo di idoneo numero di personale qualificato che si avvarrà di adeguate attrezzature e mezzi a norma, perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi resi, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia. Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dall'Amministrazione Comunale mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette caratteristiche. I lavori devono essere eseguiti con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate e nel rispetto della legislazione vigente; i prodotti e i materiali dovranno essere in conformità alle prescrizioni di legge e di progetto.

Art. 16. Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, cooperativa o consorzio, che non possa personalmente o direttamente assolvere agli obblighi derivanti dall'appalto, dovrà nominare la/le persona/e alle quali, per mezzo di regolare mandato, intende affidare la propria legale rappresentanza per l'adempimento degli obblighi verso l'Amministrazione Comunale.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale nel luogo da essa indicato e stabilire un luogo provvisto di linea telefonica, fax e indirizzo e-mail al fine di garantire un'immediata reperibilità. Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale di cui al presente Capitolato saranno indirizzate dall'appaltante all'appaltatore al domicilio di cui sopra, presso il quale dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista dal presente appalto.

Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell'appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale e che cureranno i rapporti con l'Amministrazione Comunale. Al medesimo indirizzo saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro necessario o previsto per il

mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e appaltatore, sia telefonicamente sia via fax o e-mail.

Gli oneri per l'acquisizione o la locazione degli spazi da adibire a sede amministrativa e/o operativa, nonché per la relativa gestione, inclusi consumi e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'appaltatore.

Art. 17. Ordini della stazione appaltante

Le prestazioni e le eventuali varianti rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma dei lavori e gli ordini dati di volta in volta dalla stazione appaltante.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la stazione appaltante ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari a eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'Amministrazione degli eventuali danni.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei servizi sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla stazione appaltante.

Art. 18. Collaborazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'appaltatore di segnalare ai competenti Uffici Comunali, attraverso il Responsabile dell'impresa, quelle circostanze e fatti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, che possano impedire il regolare adempimento dei lavori. E' fatto altresì obbligo di comunicare al Comune qualsiasi informazione relativa a particolari situazioni rilevate quali ad esempio fitopatie, infestazioni, necessità di potature, piante instabili, impianti di irrigazione danneggiati, eventuali vandalismi/furti riscontrati al patrimonio comunale...

L'appaltatore collaborerà in ogni caso e con le modalità ritenute più opportune a iniziative tese a migliorare la qualità dei lavori e la collaborazione tra le parti.

Art. 19. Mantenimento dello stato dei luoghi

L'Impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi. Durante le diverse operazioni previste dal presente appalto, l'Impresa dovrà usare la massima cautela affinché tutta la vegetazione, i tappeti erbosi e gli arredi esistenti nell'area in cui sta intervenendo siano preservati da ogni tipo di danneggiamento.

L'Impresa dovrà provvedere (senza alcun rimborso) al completo ripristino dello stato dei luoghi per danni causati dalla stessa durante l'esecuzione dei lavori (ad esempio: erosione del terreno, abbattimento accidentale di alberi/arbusti, rottura di elementi di impianti di irrigazione, danneggiamento di arredi...) salvo i casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

Art. 20. Custodia dell'area di intervento

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dell'area in cui sta intervenendo, di tutti i manufatti e dei materiali in essa esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Capo 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 21. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Per quanto attiene la gestione del cantiere l'appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 22. Sicurezza sul luogo di lavoro

Sul luogo di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23. Piano di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dell'appaltatore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla precedente lettera a., le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b., le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla precedente lettera a., l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b., qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Capo 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24. Indicazioni generali

Le principali operazioni previste dal presente appalto, così come già riportato all'art. 1 sono:

- taglio dei tappeti erbosi
- taglio erba su banchine stradali
- scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli
- spollonatura al piede di esemplari arborei
- taglio ambrosia
- potatura siepi
- irrigazioni con autobotte
- interventi di emergenza sul patrimonio a verde

A inizio di ogni giornata lavorativa, entro le ore 9:00, ai fini degli opportuni controlli, l'impresa è tenuta a inviare alla stazione appaltante a mezzo posta elettronica, l'elenco delle squadre presenti sul territorio, i nominativi degli operatori e il numero di cellulare del caposquadra o dell'operatore.

A fine di ogni settimana lavorativa, entro le ore 18:00 del venerdì, l'impresa è tenuta a inviare alla stazione appaltante a mezzo posta elettronica, l'elenco di tutte le lavorazioni effettuate durante la settimana.

Art. 25. Taglio dei tappeti erbosi

Sono previsti n. 8 interventi anno nelle aree di cui agli artt. 1 - 6 del computo metrico estimativo. Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio del taglio sino al completamento di tutte le aree della città, non dovrà superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dalla Direzione Lavori - i 15 giorni naturali consecutivi. Il primo taglio e il secondo saranno ravvicinati, fra la fine del primo e l'inizio del secondo taglio intercorreranno dai 7 ai 15 giorni di tempo.

L'erba tagliata dovrà essere immediatamente raccolta, salvo diverse disposizioni della stazione appaltante.

Dovranno lavorare contemporaneamente sul territorio almeno n. 4 squadre autonome, ognuna dotata di almeno:

- un operatore munito di rasaerba semovente con raccoglitore;
- un operatore munito di rifilatore;
- un operatore munito di soffiatore;
- un operatore per prestazioni accessorie.

A inizio di ogni taglio due delle quattro squadre dovranno essere impiegate presso le scuole e a taglio dei giardini scolastici concluso, tali squadre si aggiungeranno alle altre per il taglio dei giardini e delle aiuole.

L'Impresa dovrà provvedere alle varie rasature dei tappeti erbosi che non dovranno avere, a operazione di sfalcio ultimata, un'altezza superiore a cm 5.

Tra gli oneri posti a carico dell'Impresa rientrano anche la raccolta dei rifiuti di ogni genere depositati sui tappeti erbosi e l'eliminazione di qualsiasi oggetto e residuo vegetale (rami, foglie ecc.) che possano ostacolare le operazioni di sfalcio e rasatura o costituire intralcio per i fruitori dei parchi, nonché la spollonatura basale delle piante pollonifere a dimora nelle aree a verde sottoposte a taglio dell'erba.

Il numero delle rasature e/o sfalci è stabilito sul computo metrico estimativo. Di norma dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra i mesi di aprile e novembre.

Il tempo intercorrente fra la fine di una rasatura e la successiva, fatte salve le diverse condizioni atmosferiche, non dovrà superare i 21 giorni naturali e consecutivi.

Le operazioni di raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti, rifilatura ecc. dovranno essere effettuate durante il taglio dell'erba.

Art. 26. Taglio erba su banchine stradali

Sono previsti n. 4 interventi anno nelle aree di cui all'art. 7 del computo metrico estimativo. L'Impresa dovrà provvedere al taglio dell'erba delle banchine stradali, senza raccolta del materiale tagliato, per mezzo di trattrice munita di braccio idraulico e attrezzo trinciatore - sfibratore della larghezza di 0,8 - 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorre.

Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio dello sfalcio sino al completamento di tutti i cigli strada, non dovrà superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dalla Direzione Lavori - i 7 giorni naturali consecutivi. Tale operazione dovrà essere effettuata durante le due settimane in cui si procede con le rasature e/o sfalcio dei prati.

Art. 27. Scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli

Sono previsti da n. 3 a 5 interventi anno a seconda dell'area nelle aree di cui all'art. 8 del computo metrico estimativo.

L'impresa dovrà effettuare la scerbatura, ossia rimozione manuale delle erbe infestanti cresciute su aiuole, fra piante erbacee e arbustive ornamentali, anche con l'ausilio di attrezzi manuali e meccanici e compreso la raccolta e lo smaltimento del materiale raccolto in 15 giorni naturali consecutivi.

Art. 28. Spollonatura al piede di esemplari arborei

Sono previsti 4 interventi l'anno nelle aree di cui all'art. 9 del computo metrico estimativo. L'Impresa dovrà provvedere alle spollonature dei viali alberati. Sono previste in totale 8 spollonature, comprensive di raccolta. Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio delle spollonature sino al loro completamento, non dovrà superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dalla stazione appaltante - i 7 giorni naturali consecutivi. Tale operazione dovrà essere effettuate all'interno delle due settimane in cui si procede con le rasature e/o sfalcio.

Art. 29. Taglio ambrosia

Sono previsti n. 3 interventi l'anno nelle aree di cui agli artt. da 10 a 13 del computo metrico estimativo. L'Impresa dovrà provvedere al taglio delle superfici infestate da Ambrosia artemisiifolia a mezzo rasaerba semovente o sistema radiprato portato da trattore, con raccolta e smaltimento del materiale tagliato.

Art. 30. Potatura siepi

Sono previsti da n. 1 a 3 interventi l'anno a seconda dell'area di cui all'art. 14 del computo metrico estimativo. L'impresa dovrà provvedere alla potatura di siepi su tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico e smaltimento del materiale di risulta.

Art. 31. Irrigazioni con autobotte

Sono previsti n. 10 interventi l'anno nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del computo metrico estimativo. L'impresa dovrà provvedere a eseguire irrigazioni con autobotte di alberature a gruppo o in filare o di soggetti singoli, compresa l'apertura della formella e la successiva chiusura ove necessario e/o indicato dalla stazione appaltante, con volumi minimi di annacquamento di 80 l a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente.

Art. 32. Variazioni delle opere progettate

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e la stazione appaltante, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del Codice Civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua

utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del decreto legislativo 152/2008.

Non sono riconosciute varianti alle opere previste dal presente Capitolato, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 33. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006, in caso il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Capo 6. ALTRE LAVORAZIONI SU RICHIESTA

L'Impresa, a richiesta della stazione appaltante, si rende disponibile a effettuare gli interventi non oggetto del presente appalto, che verranno liquidati separatamente secondo l'elenco prezzi e che possono essere, a puro titolo esemplificativo, quelli descritti negli articoli seguenti.

Art. 34. Interventi di emergenza

L'intervento di soccorso può essere richiesto dalla stazione appaltante ogni qualvolta lo ritenga necessario per far fronte a lavori non computati, ma necessari. L'intervento di soccorso viene liquidato all'impresa ricorrendo alle voci di computo relative a manodopera e mezzi. L'intervento di soccorso dovrà essere effettuato nei tempi stabiliti di volta in volta dalla stazione appaltante. La stazione appaltante potrà ordinare interventi che dovranno essere avviati urgentemente, nell'arco del tempo necessario a operatori e mezzi di organizzarsi e raggiungere il luogo di intervento.

Art. 35. Irrigazioni

All'Impresa potrà essere richiesto di irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi in tutti i casi ordinati dalla stazione appaltante.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale; il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati dalla stazione appaltante.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l'Impresa dovrà controllare che questo funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera però l'Impresa dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione la quale pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali.

Art. 36. Ripristino conche e rinalzo

Se necessario, potrà essere richiesto il ripristino delle conche di irrigazione. A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, l'Impresa provvederà alla chiusura delle conche e al ricalzo delle piante oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.

Art. 37. Falciature aggiuntive

Oltre a quanto previsto dal presente appalto, all'Impresa potrà essere richiesto di provvedere a ulteriori falciature dei tappeti erbosi (anche di aree non comprese nel computo metrico) secondo le modalità indicate al precedente art. 26 e con i tempi indicati dalla stazione appaltante. Tra gli oneri posti a carico dell'Impresa rientrano anche la raccolta dei rifiuti di ogni genere depositati sui tappeti erbosi e l'eliminazione di qualsiasi oggetto e residuo vegetale (rami, foglie ecc.) che possano ostacolare le operazioni di sfalcio e rasatura o costituire intralcio per i fruitori dei parchi, nonché la spollonatura basale delle piante pollonifere a dimora nelle aree a verde. Dovranno essere altresì eseguite anche tutte le operazioni successive al taglio quali raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti, rifilatura ecc. in modo tale da lasciare le aree in perfetto stato.

Art. 38. Diserbo dei vialetti e sarchiature

All'Impresa potrà essere richiesto di provvedere al diserbo dei vialetti, dei tappeti erbosi e di altre superfici indicate dalla stazione appaltante; tali operazioni devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti.

A richiesta, le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi potranno essere oggetto di sarchiature periodiche.

Art. 39. Concimazioni

Le concimazioni potranno essere richieste in numero e con le modalità stabilite dalla stazione appaltante. I tappeti verdi dovranno essere concimati a seconda delle necessità con buon terriccio completamente decomposto e maturo ad alto potere fertilizzante.

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale di fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La stazione appaltante si riserva il diritto di indicare con maggior precisione quale tipo di concime dovrà essere usato scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione.

Art. 40. Ammendanti, correttivi e pacciamatura

La stazione appaltante potrà richiedere all'Impresa l'impiego di ammendanti, correttivi e pacciamatura. Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. In accordo con la stazione appaltante si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo d'azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente.

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici ecc.). I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e/o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la stazione appaltante, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

Art. 41. Fitofarmaci

La stazione appaltante potrà richiedere all'Impresa di fornire fitofarmaci quali anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochirurgia, ecc.; essi dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità secondo la normativa vigente.

Art. 42. Difesa dalla vegetazione infestante

La stazione appaltante potrà ordinare all'Impresa di estirpare le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciami.

Art. 43. Ripristino della verticalità delle piante

All'Impresa potrà essere richiesto il ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora ce ne fosse la necessità. La rilegatura delle piante dovrà essere completamente rifatta due volte all'anno (estate e autunno); le legature dovranno essere fatte con materiale idoneo in corrispondenza delle torsioni per evitare eventuali deviazioni del fusto. Nel rifacimento delle legature si dovrà cambiare, sia pure di poco, la posizione precedente.

Art. 44. Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

Potrà essere richiesto all'Impresa, che si avvarrà dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente, di controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione di tutte le aree del territorio Comunale, per consentire la tempestiva eliminazione di fenomeni patogeni ed evitare la diffusione di questi ultimi. L'Impresa e concorderà con la stazione appaltante ogni forma di intervento possibile.

L'Impresa si farà carico inoltre di predisporre la segnaletica di limitazione del traffico ed eventualmente della sosta, laddove necessario, in accordo e dopo l'emanazione del relativo provvedimento sindacale da parte della Polizia Locale.

I prodotti da utilizzare saranno concordati con la stazione appaltante, la quale si farà carico dei rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale. I trattamenti sopradescritti dovranno essere eseguiti con materiali idonei e comunque prescritti dalla stazione appaltante e

autorizzati dalle Autorità Sanitarie, da personale idoneo e in possesso di regolare patentino rilasciato dalla Autorità competenti, dotato di mezzi e attrezzature adeguati. Sarà cura anche da parte dell'Impresa comunicare eventuali anomalie o malattie che possono insorgere. Resta a carico dell'Impresa qualsiasi operazione preventiva onde evitare che le sostanze usate possano venire a contatto con persone o cose.

Le operazioni verranno eseguite in giornate non ventilate e non in pieno sole, meglio se nelle prime ore del mattino o durante le ore notturne.

Art. 45. Taglio siepi

All'Impresa potrà essere richiesto di provvedere a tagliare le siepi a perfetta regola d'arte, mantenendo la loro primitiva forma geometrica o, in mancanza, cercandone una adatta e aderente alle caratteristiche dell'ambiente. Il taglio delle siepi avverrà nel senso dell'altezza e lungo i fianchi mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo lo sviluppo di quelle in fase di crescita. La potatura delle siepi consiste nella riduzione della vegetazione dell'anno secondo le superfici di taglio regolari. La potatura da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosasiepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione della Direzione Lavori. I piani verticali e orizzontali devono essere perfetti, senza gobbe o avvallamenti, senza rientranze e sporgenze che non siano deliberatamente previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno, i verticali a piombo o con leggera inclinazione al piede, laddove possibile. Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo diverse indicazioni della stazione appaltante, in corrispondenza dell'ultimo taglio di potatura.

La potatura comprende l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante cresciuta all'interno della siepe. Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno e ai piedi della siepe devono essere asportati e trasportati giorno per giorno in discarica o avviati a impianto di compostaggio.

Le siepi di *ligustrum*, *laurus*, ecc., integrate da paletti di castagno e fili di ferro zincati, dovranno essere mantenute in perfetto stato di efficienza e decoro. Paletti rotti, mancanti o deteriorati dovranno essere sostituiti con tipi uguali. Quelli divelti dovranno essere nuovamente installati unitamente ai fili di ferro zincati che dovranno essere tesi, riparati e sostituiti, qualunque sia la loro causa di inefficienza. Si esclude

di massima l'impiego di fili spinati per recinzioni in genere; quelli esistenti andranno di volta in volta sostituiti.

Art. 46. Tornelli delle piante

L'apertura, il diserbo e la chiusura dei tornelli d'annaffiamento attorno alle piante dovrà essere eseguita dall'appaltatore su richiesta della stazione appaltante. Particolare cura dovrà essere rivolta al diserbo e alla pulizia dei tornelli delle piante su pubbliche vie che dovranno essere tenute costantemente pulite da erbe e da rifiuti di qualsiasi natura.

L'apertura dei tornelli di annaffiamento, che dovranno avere un diametro non inferiore agli 80 cm salvo diversa indicazione della stazione appaltante e una profondità tale da consentire la raccolta di una sufficiente capacità d'acqua, verrà praticata durante la stagione estiva. Cessato il periodo di annaffiamento si dovrà procedere all'immediata colmatatura dei tornelli lasciando una lieve convessità attorno alle piante a difesa dal ristagno e dal gelo invernale.

Art. 47. Rifinitura dei bordi delle aiuole

A richiesta, l'Impresa dovrà provvedere a definire e delimitare i bordi delle aiuole evitando che l'erba invada gli spazi e i viali pedonali; l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia tramite raschiamento o quando possibile con diserbanti e prodotti non tossici riconosciuti dalle Autorità Sanitarie.

Art. 48. Formazione di nuovi tappeti erbosi

All'Impresa potrà essere richiesto di seminare o piantare (tappeti a zolle o in rotoli) le superfici a tappeto erboso secondo le indicazioni della stazione appaltante. Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa dovrà eseguire, se necessario, un'ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine e uniforme.

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. L'Impresa dovrà disporre a

proprie spese l'esecuzione delle analisi chimico - fisiche di laboratorio per ogni tipo di suolo e sottoporle al successivo esame della stazione appaltante.

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami radici e loro parti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2 non dovrà eccedere il 25% del volume totale. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze ritenute tossiche per le piante, a giudizio della stazione appaltante.

Dopo aver eseguito le operazioni preliminari l'Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area.

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità e di autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, dovrà essere immagazzinato in locali freschi e privi di umidità.

Terminate le operazioni di semina o piantagione il terreno deve essere immediatamente irrigato. I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiori ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie e avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Le zolle erbose per la formazione dei prati a pronto effetto dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorire l'attecchimento, ultimata questa operazione, le zolle dovranno essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra di coltivo, sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e infine abbondantemente irrigate.

Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere fissate anche al suolo per mezzo di picchetti di legno, costipandone i vuoti con terriccio. Le zolle di specie prative stolonifere destinate alla formazione di

tappeti erbosi con il metodo della propagazione dovranno essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a dimora nella densità precisata negli elaborati di progetto o stabilita dalla stazione appaltante. Le cure colturali saranno analoghe a quelle precedentemente riportate.

Art. 49. Rizollatura e risemina dei manti erbosi

Nel caso di chiazze o di vuoti negli spazi verdi in genere, potrà essere richiesto all'Impresa di provvedere alla parziale risemina o riporto dei manti erbosi, rastrellando energicamente il terreno, cospargendo le porzioni vuote di buon terriccio e procedendo quindi alla semina. Le operazioni saranno condotte al fine di ottenere tappeti verdi in buono stato e di aspetto decoroso.

Art. 50. Diserbo tappeti erbosi e aiuole ornamentali

All'Impresa può essere richiesto, su tappeti verdi giovani particolarmente soggetti alle invasioni delle erbe infestanti, di procedere al diserbo manuale delle erbe grossolane, procedendo poi alla risemina secondo le norme di cui al precedente articolo. Per quanto concerne le aiuole realizzate con arbusti o comunque specie ornamentali, la scerbatura manuale deve essere eseguita con l'ausilio di zappe o vanghe al fine di rimuovere anche l'apparato radicale delle erbe infestanti. La scerbatura deve essere seguita da un intervento antigerminativo al fine di impedire la germinazione dei semi delle erbe infestanti. Il prodotto idoneo per tale operazione verrà di volta in volta indicato dalla stazione appaltante.

Art. 51. Diserbi marciapiedi, cordonature e pavimentazioni in genere

Per le pavimentazioni di vialetti posate a secco o anche in terra battuta di percorsi ciclopedonali, marciapiedi, anche in masselli autobloccanti o in pietra naturale, la stazione appaltante potrà richiedere di effettuare il diserbo manuale o con prodotti diserbanti non tossici riconosciuti dalle Autorità Sanitarie, attraverso l'impiego di personale specializzato munito di apposito patentino.

Art. 52. Potatura piante

All'Impresa potrà essere richiesta la progressiva ricostruzione delle specie arboree mediante potature di rinnovo, di contenimento, spollonature e interventi di dendrochirurgia.

Gli interventi possono prevedere l'abbattimento delle piante morte, l'asportazione delle ceppaie, il carico e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o a impianti di compostaggio autorizzati, il noleggio delle autoscale oleodinamiche di altezza utile per ciascun intervento, la fornitura dei materiali per la cicatrizzazione e la disinfezione degli attrezzi da taglio.

Circa i criteri di potatura si dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E' comunque bandita la capitozzatura, salvo i casi indicati dalla stessa stazione appaltante.

Art. 53. Interventi sugli impianti di irrigazione

Eventuali interventi sugli impianti di irrigazione richiesti dalla stazione appaltante potranno comprendere:

- controllo degli automatismi;
- ripristino di eventuali pezzi danneggiati;
- apertura dell'impianto a inizio stagione primaverile - estiva;
- pulizia dei filtri di tutte delle elettrovalvole, a inizio del periodo di irrigazione di cui al punto precedente;
- programmazione delle bagnature in funzione delle precipitazioni estive;
- revisione a scadenza mensile degli irrigatori (statici - dinamici), delle centraline e delle elettrovalvole e dell'impianto in generale;
- svuotamento dell'impianto a inizio autunno;
- sostituzione degli eventuali pezzi danneggiati e non funzionanti dell'impianto in generale.

Art. 54. Lavorazione del suolo

Su richiesta della stazione appaltante, l'Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici e attrezzi specifici a seconda della lavorazione. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della stazione appaltante, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà a essere rimossi oppure in manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla stazione appaltante. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato e risarcito a cura e spese dell'Impresa.

Art. 55. Alberi, arbusti e cespugli

All'Impresa potrà essere richiesto di provvedere alla fornitura e alla messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o a gruppi, ecc.). Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. Le piante dovranno essere collocate e orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Art. 56. Piante tappezzanti, erbacee, piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

L'Impresa dovrà rendersi disponibile per la messa a dimora di queste piante, in maniera identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante.

Se le piante sono fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.), questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.

La piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti dovrà essere completata, ove necessario, legandone i getti alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Art. 57. Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone nelle quali è stato richiesto all'impresa di mettere a dimora alberi e/o arbusti in quei siti dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordate e approvate dalla stazione appaltante.

Se indicato dalla stazione appaltante, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protetti dai danni della pioggia battente, dall'essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) o altro analogo materiale precedentemente approvato dalla stazione appaltante.

Art. 58. Pulizia delle fontane

Su ordinazione della stazione appaltante l'impresa provvederà alla pulizia delle fontane presenti in alcune aree attraverso la raccolta di tutti i rifiuti presenti, compreso altresì il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali presso discarica autorizzata.

L'impresa è tenuta a eseguire la rimozione di carte, foglie e rifiuti di vario genere, in particolare dovrà liberare pozzetti di scarico, filtri e automatismi superficiali.

Capo 7. TERMINI D'ESECUZIONE

Art. 59. Consegna e inizio dei lavori

Dopo la stipulazione del contratto d'appalto che deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve avere inizio l'esecuzione dei lavori, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di firma del contratto. L'Amministrazione appaltante comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui l'Impresa dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "f"; della consegna verrà redatto regolare verbale.

E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna parziale, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati nel presente schema di contratto. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'appaltatore. L'appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna e in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo di aggiudicazione diviso diecimila; qualora il ritardo superasse i 45 (quarantacinque) giorni dalla data del verbale anzidetto

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

Art. 60. Programma di esecuzione dei lavori

Prima della data del verbale di consegna l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma dei lavori con allegato grafico che metta in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con il programma dell'Amministrazione previsto nel progetto e con i tempi dell'utenza e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante mediante semplice ordine di servizio ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dal cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante; tale

cronoprogramma può essere modificato a insindacabile giudizio della stazione appaltante. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo (67), si deve tenere conto del rispetto delle soglie del predetto programma, considerate inderogabili a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 61. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla stazione appaltante dei lavori o concordati con questa;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Le scadenze relative alle singole operazioni costituenti il presente appalto sono riportate nel capitolato speciale di appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in assenza di tempistica per eventuali lavori, potrà fissare un termine che l'impresa appaltatrice dovrà rispettare pena l'applicazione di penali.

Art. 62. Sospensioni e proroghe

Per le sospensioni dei lavori e le relative riprese si fa espresso riferimento al DPR 554/1999, al D. Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010.

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni climatiche e di forza maggiore, come previsto all'art. 24 del D.M. 145/2000, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la stazione appaltante d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la stazione appaltante ordina la ripresa dei lavori

redigendo l'apposito verbale. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione Comunale purché le domande pervengano in congruo anticipo prima della scadenza del termine stabilito dal contratto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se l'appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni redatti con adeguata motivazione a cura della stazione appaltante e controfirmati dall'appaltatore devono pervenire al responsabile del procedimento **entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione** e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal direttore dell'esecuzione del contratto o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 63. Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 64. Verifica di conformità

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 313 del DPR 207/2012 ed è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 314 del medesimo DPR.

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del citato DPR quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Capo 8. CONTROVERSIE E PENALITA'

Art. 65. Controversie

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'aggiudicataria, relativamente al presente appalto e derivante dall'applicazione del presente Capitolato, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, a seconda della natura e caratteristiche della controversia stessa, potranno essere risolte con l'istituto della transazione, dell'accordo bonario o attraverso l'arbitrato come previsto dagli artt. 239, 240 e 241 del D. Lgs. 163/2006. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 66. Penali e procedimento sanzionatorio

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della stazione appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; l'appaltatore avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine stabilito dalla stazione appaltante.

Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla stazione appaltante mediante il proprio personale sia dal Comando di Polizia Locale. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del personale preposto del Comune di Cinisello Balsamo, trasmessa con raccomandata r/r o via fax, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del Settore Ambiente per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto dirigenziale inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno iscritti negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Impresa e spetterà

insindacabilmente al Responsabile Unico del Procedimento stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sulla scorta della quale il Responsabile unico del procedimento potrà intimare all'appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione si riserva l'esecuzione d'ufficio.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dall'importo netto dei lavori in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Fermo restando le altre forme di responsabilità dallo stesso addebitategli, si applicheranno le penalità per ciascuna delle inadempienze di seguito elencate, per ciascun giorno, operatore o mezzo:

- **€ 50,00 (euro cinquanta/00):**

- mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento;
- mancanza delle idonee diciture sui mezzi in servizio;
- per ogni ora di ritardo (che ecceda le 24 ore) nell'esecuzione degli interventi richiesti o programmati;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco settimanale dei lavori eseguiti.

- **€ 150,00 (euro centocinquanta/00):**

- Per trascurata esecuzione di uno qualsiasi dei servizi appaltati;
- Per mancato intervento richiesto o per intervento eseguito oltre i termini previsti o stabiliti;
- Per mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, della documentazione attinente i servizi di che trattasi.

- **€ 200,00 (euro duecento/00):**
 - Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici Comunali;
 - Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale Comunale preposto;
 - Per ogni inadempienza alla cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio;
- **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00):**
 - per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o richiesti;
- **€ 500,00 (euro cinquecento/00):**
 - Per ciascun giorno di mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei o sostitutivi;
 - Per mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun servizio;
- **€ 1.000,00 (euro mille/00):**
 - In caso di violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicate nel presente articolo

Le sanzioni derivanti da altre inadempienze non elencate sopra saranno stabilite dall'appaltante in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque comprese da un minimo di € 4.000,00 (quattromila euro) a un massimo di € 20.000,00 (ventimila euro) per ogni singola infrazione. In caso di recidività, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia; in caso di ulteriore recidività l'appaltante potrà procedere con l'adozione di più severe misure fino alla risoluzione del contratto, a giudizio del Settore Ambiente.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.

Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del Settore Ambiente valutarne la gravità e l'importo della conseguente sanzione amministrativa, comunque contenuto entro i limiti di cui sopra. Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio del

Settore Ambiente, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall'appaltatore.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 67. Esecuzione d'ufficio

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente art. (66), l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente. In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. (66) del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, anche eventualmente ordinandone l'esecuzione totale o parziale ad altra ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 80, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 68. Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 122 del D.P.R. 554/1999 la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006; tale facoltà è esercitata dall'Ente appaltante tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite

Raccomandata RR, con preavviso non inferiore ai venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'appaltante.

Art. 69. Risoluzione del contratto

Ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione Comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista da contratto;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- qualora l'importo delle penali applicate per ritardata esecuzione dei lavori superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di Amministrazione dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Art. 70. Fallimento dell'appaltatore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. 163/06. In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 37 del d. Lgs. 163/06.

Art. 71. Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica indicati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Capo 9. ASPETTI ECONOMICI

Art. 72. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a euro 945.749,06 iva esclusa... - oneri della sicurezza diretti inclusi (11.970,71).

Art. 73. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara per la parte dei lavori a misura o in base all'elenco prezzi unitari in appalto. Qualora nella lista delle lavorazioni e delle forniture, tra i prezzi offerti per la parte di lavori a misura o nell'elenco prezzi unitari non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi.

Art. 74. Liquidazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le singole voci presenti nell'elenco prezzi d'offerta; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Per quanto concerne opere e forniture a misura la contabilizzazione avverrà applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati sull'elenco prezzi.

Art. 75. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 76. Pagamenti in acconto

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto; i pagamenti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, avverranno con cadenza non inferiore al trimestre. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale da parte del Comune. Non verranno pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti; in caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione. I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura vistata per competenza dal Settore Ambiente, con la procedura dell'art. 17 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cinisello Balsamo. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

Art. 77. Ritardi nel pagamento

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita legge.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente

emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 78. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 79. Cauzione provvisoria

Quale documento di gara, ai sensi dell'art. 75 del d. lgs. 163/06, l'offerta presentata dalla concorrente deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base (quindi per Euro), sotto forma di cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa S.p.A. di Cinisello Balsamo oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere obbligatoriamente corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare garanzia definitiva di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06 per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le concorrenti in possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme europee UNI CEI ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, in sede di gara e nei modi prescritti dalla legge l'impresa deve documentare il possesso del requisito.

Art. 80. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 163/06 l'impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, che dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo di esecuzione dei lavori; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo

che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo o comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

La garanzia sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la possibilità di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 81. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82. Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità dei appalti pubblici e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore.

I testi delle norme sopra elencate e di tutte quelle vigenti in materia affluenti e se e in quanto applicabili al presente appalto, si intendono quelli in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

Art. 83. Trattamento dei dati

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 84. Conclusioni

Nell'espletamento dei servizi, anche in base alle condizioni particolari previste nel piano operativo e nell'offerta economica presentata in sede di gara, l'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le ordinanze comunali, soprattutto concernenti l'igiene e la salute pubblica, nonché agli ordini e le direttive impartite dagli Uffici Comunali preposti.

Capo 11. ALLEGATI

Alle Imprese partecipanti verrà fornito un cd-rom contenente i seguenti documenti:

1. Capitolato d'appalto;
2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi;
4. Cronoprogramma dei lavori;
5. Planimetria delle aree verdi comunali;
6. Modello A - Domanda di partecipazione;
7. Modello B - Requisiti di ordine generale;
8. Modello C - Regolarità contributiva;
9. Modello D - Regolarità lavoro disabili;
10. Modello E - Iscrizione CCIAA;
11. Modello F - Avvalimento;